



Associazione di promozione sociale
Centro Culturale delle Fontane



Verbale dell'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore diciannove, presso i locali della Fondazione Figlie di Maria, siti in Sassari, Via Rolando n. 3, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'APS Centro Culturale delle Fontane, regolarmente convocata con avviso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Gian Comita Ragnedda, in data 12 luglio 2025 in conformità alle disposizioni statutarie, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento Statuto sociale alle previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017 ed ai fini regolarizzazione iscrizione al R.U.N.T.S.

Presiede l'Assemblea lo stesso Avv. Gian Comita Ragnedda, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede anzitutto alla verifica della regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum costitutivo.

Sono presenti n. 12 associati, come specificato nel foglio presenze che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Nel medesimo foglio sono specificati i nominativi di n. 15 associati che hanno conferito delega con l'indicazione dei relativi rappresentanti. Complessivamente gli intervenuti, in presenza o per tramite di delega, sono n. 27, in numero pari ai tre quarti del totale dei n. 36 associati. Constatato il raggiungimento del quorum e accertata la validità dell'assemblea il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone di nominare quale segretario verbalizzante l'Ing. Fabio Emanuele Massimo Spurio che accetta l'incarico.

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e regolarizzazione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione, al fine di conformarlo alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, recante il Codice del Terzo Settore, e di consentire la regolare iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si procede all'illustrazione delle modifiche statutarie proposte, che vengono discusse e valutate dai presenti.



Associazione di promozione sociale
Centro Culturale delle Fontane



Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, riconosciuta la rilevanza e l'urgenza dell'adeguamento statutario, delibera con voto unanime dei presenti di approvare il nuovo Statuto, adeguato alle previsioni del codice del terzo settore. Il relativo testo viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Gian Comita Ragnedda

IL SEGRETARIO

Ing. Fabio Emanuele Massimo Spurio

REGISTRATO A SASSARI

12/09/2025 al. n. 958 Serie 3
Esatte Euro ESENTI



ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 luglio 2025

N°	NOME	COGNOME	PRESENZA	DELEGA
1	Gerolamo	Albertazzi	-	Carlo Gavino Lippi
2	Manuel	Alivesi	-	Carlo Gavino Lippi
3	Marco	Annunziata	-	Angelo Pasqua
4	Fabrizio	Campus	-	Marco Gabriele Pintus
5	Sebastiano	Casu	presente	-
6	Nicola	Cicchello	-	-
7	Francesco	De Giorgi	-	-
8	Alberto	Di Nicolò	-	-
9	Fabio	Doppiero	-	Efisio Planetta
10	Giovanni	Gungui	-	Marco Andrea Piras
11	Marco	Issenman	-	-
12	Giovanni	Lamon	-	Vittorio Marco Pileri
13	Carlo Gavino	Lippi	presente	-
14	Giovanni	Lubrano	-	-
15	Massimiliano	Manca di Mores	-	Antonello Spina
16	Gavino	Meloni	-	Sebastiano Casu
17	Alessandro	Palazzo	-	-
18	Angelo	Pasqua	presente	-
19	Gandolfo	Pasta	-	-
20	Vittorio Mario	Pileri	presente	-
21	Attilio	Pinna	presente	-
22	Marco Gabriele	Pintus	presente	-
23	Marco Andrea	Piras	presente	-
24	Efisio	Planetta	presente	-
25	Gianfranco	Puggioni	-	Vittorio Marco Pileri
26	Gian Comita	Ragnedda	presente	-
27	Sandro	Renna	-	-
28	Gianluigi	Sechi	-	Vittorio Marco Pileri
29	Gianpiero	Serra	-	Carlo Gavino Lippi
30	Giuseppe Massimo	Sotgiu	presente	-
31	Antonello	Spina	presente	-
32	Fabio Emanuele Massimo	Spurio	presente	-
33	Antonio	Varcasia	-	-
34	Salvatore	Zizi	-	Vittorio Marco Pileri
35	Giovanni Antonio	Zucca	-	Marco Andrea Piras
36	Giuseppe	Zucca	-	Carlo Gavino Lippi








STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CENTRO CULTURALE DELLE FONTANE"

Art. 1 (Costituzione, sede legale e durata)

Ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 216 e del D. Lgs. n. 117/2017, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CENTRO CULTURALE DELLE FONTANE APS", di seguito per brevità "Associazione" o "APS", con sede legale in Sassari, via Cavour n. 57.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento in altra città, l'istituzione di sedi operative, secondarie e/o sezioni, in Italia o all'estero, dovrà invece essere disposto dall'Assemblea mediante deliberazione straordinaria di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 (Oggetto sociale e scopo)

L'Associazione è un ente non commerciale e si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche e avvalendosi in modo prevalente della loro attività di volontariato.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la

distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 si specificano le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si intendono perseguire: l'Associazione è stata costituita per contribuire, nell'ambito della Regione Sardegna, all'accesso di giovani e adulti, sia studenti sia lavoratori, alla cultura, alla scienza, alla tecnica e all'arte, nel rispetto delle specificità locali, con precipua valorizzazione delle radici spirituali e culturali europee in una prospettiva di apertura universale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione si propone, quindi di:

1. diffondere una cultura basata sul rispetto dei principi dell'intangibile dignità della persona umana, del bene comune, del principio di sussidiarietà e di solidarietà ancorati ai valori della verità, della libertà, della giustizia e della carità;
2. diffondere una cultura dello studio e del lavoro come luogo privilegiato di realizzazione della persona e di servizio alla società;
3. favorire lo sviluppo armonico delle qualità umane, stimolando la crescita nello spirito di iniziativa e la capacità di collaborare con gli altri;
4. contribuire fattivamente ad una maggiore sensibilità personale e sociale sul tema della solidarietà;
5. incentivare adeguate iniziative di promozione e sostegno della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
6. sostenere e attuare il superamento delle eventuali barriere culturali, sociali e storiche e geografiche presenti nella moderna società multiculturale.





Tenuto conto di quanto precede, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore che costituiscono l'oggetto sociale e che sono incluse nelle seguenti lettere:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, limitatamente alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

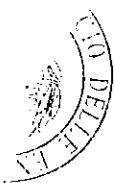
w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,*



includere le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Per raggiungere le proprie finalità di interesse generale, l'associazione potrà:

- promuovere e realizzare iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche didattiche ed artistiche;
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni, con particolare riferimento ai giovani;
- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni o enti;
- collaborare con movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- istituire e/o gestire centri culturali, anche residenziali, e centri per convegni;
- svolgere e promuovere servizi formativi, culturali, scientifici e artistici anche mediante la promozione di congressi, convegni, incontri anche di ambito seminariale e campi di lavoro;
- svolgere e promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione, favorendo in tal modo l'accesso dei giovani alla cultura, alla scienza e all'arte, anche per il tramite di istituzioni di borse di studio;
- porre in essere tutte le operazioni ritenute necessarie e strumentali, come ad esempio l'acquisto e/o la locazione di immobili, da destinarsi ad usi conformi e/o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale.



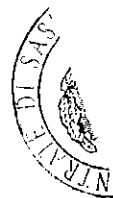
- svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del CTS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale;

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art. 7 del CTS;

- acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; sostenere e partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può svolgere le attività e iniziative indicate nei commi precedenti anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, pubblici e privati, società od organizzazioni italiani, di altri paesi o internazionali, aventi finalità analoghe alle proprie.



L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, del CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 3 (Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

2



- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi

Art. 4 (Soci)

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e senza alcuna limitazione in ordine alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, promuovendone, nei limiti del possibile, le attività.

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione conserva il libro dei soci, nel quale sono riportati i nominativi e i dati identificativi degli associati "fondatori" e "ordinari".

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva



opera nell'ambiente associativo.

È prevista l'ammissione come associati di altre Associazioni di Promozione Sociale o di altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve trasmettere al Consiglio Direttivo, anche in occasione della richiesta di partecipazione alle attività sociali, formale istanza contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di impegno a condividere le finalità dell'Associazione e ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. A tal proposito, il Consiglio Direttivo predispone ed aggiorna periodicamente la modulistica tipo.

Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dal ricevimento, esamina la richiesta di ammissione e provvede, a mezzo di deliberazione, in ordine all'accoglimento o al motivato rigetto della stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e provvedendo all'aggiornamento del libro dei soci.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

La quota deve essere corrisposta all'atto di ammissione e, successivamente, secondo l'entità, i termini e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Essa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è rivalutabile.

M



I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali previa formale richiesta scritta e motivata al Consiglio

Direttivo e presso il luogo da esso indicato;

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- contribuire, col versamento della quota associativa o eventuali erogazioni liberali, al buon andamento dell'Associazione;

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

Il recesso del socio deve essere da questo formalmente comunicato, con mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed assume efficacia al momento dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione del socio è disposta dal Consiglio Direttivo, con motivata deliberazione, qualora si accerti lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino la stessa o i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.



Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio dichiarato decaduto, con mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, ed acquista efficacia alla sua ricezione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante formale comunicazione inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, in occasione della prima riunione, e potrà essere accolto o rigettato dalla stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.

La decadenza del socio è disposta dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato, in caso di mancata partecipazione all'attività sociale prolungata nel tempo. Il mancato pagamento della quota associativa non comporta decadenza automatica, salvo il caso in cui sia reiterato per tre annualità consecutive. I soci in regola col pagamento della quota assumono la qualifica di "soci attivi".

Gli associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

Art. 5 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;



b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i Probiviri

e) l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del CTS in possesso dei requisiti di cui all'art. 2398, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I predetti organi possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 6 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'Organo di controllo, revisione legale;

c) nomina il Presidente e il Presidente Onorario;

d) approva il bilancio di esercizio/rendiconto/bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;



f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;

h) approva eventuali regolamenti;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;

j) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine:

a) alle modificazioni dello Statuto;

b) allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

c) agli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

W

DI SASSO

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante formale comunicazione trasmessa via mail agli associati almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione sono specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, e la piattaforma telematica, con le relative procedure di accesso in caso di riunione con partecipazione "a distanza". La seconda convocazione è fissata in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Vigè il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo

Me



impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compresi dissenzienti e assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea.

Art. 7 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente.

In conformità all'art. 26, comma 2, del CTS, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I primi amministratori sono nominati nell'Atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere annualmente il bilancio di esercizio/rendiconto/bilancio sociale da presentare in Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, compresa l'eventuale assunzione eventuale di personale dipendente;
- documentare all'Assemblea e a terzi il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte diverse da quelle istituzionali;
- stabilire le quote ordinarie annuali ed eventuali quote straordinarie o contributi

m

11/11/11

dovute dai soci, necessarie al buon andamento dell'Associazione;

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

- istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi;

- accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;

- determinare i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari;

- deliberare sull'esclusione e la decadenza degli associati;

- individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del CTS;

- nominare, tra i suoi membri, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

- Il Consiglio Direttivo può inoltre:

- demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;

- predisporre e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione con le maggioranze ordinarie, regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, disciplinino aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione;

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, per un massimo di due mandati consecutivi.

Se nel corso del mandato elettorale vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che seguono nella graduatoria della votazione nell'ultima elezione assembleare, a meno che il numero dei consiglieri mancanti è superiore alle metà del numero totale. In tal caso, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni. I nuovi consiglieri

plu



scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne ravveda l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione della riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è trasmesso ad ogni membro del Consiglio Direttivo, via mail o con mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso o, in caso di urgenza, nelle ventiquattro ore.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del CTS, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni dello stesso non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto costitutivo ed è rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo qualora ricorrano motivi d'urgenza; in tal caso si obbliga a riferirne allo stesso, ai fini della ratifica, in occasione

M



della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Può assumere altresì eventuali ulteriori poteri, anche di straordinaria amministrazione, su apposita delega del Consiglio Direttivo.

In particolare, compete al Presidente di:

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri, sia per singoli atti che per categoria di atti.

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione. Se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade per dimissioni, per decesso o sopravvenuta incapacità a qualsivoglia causa dovuta. In tal caso, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano per partecipazione all'Associazione, entro trenta giorni provvede a convocare l'Assemblea, da svolgersi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vicepresidente.

Art. 9 (Segretario e tesoriere)

Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e il registro dei volontari.



Il Tesoriere cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri e delle scritture contabili di cui agli artt. 13 e 14 del CTS e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio/rendiconto/bilancio sociale. Provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di mancata nomina del Segretario e/o del Tesoriere da parte del Consiglio Direttivo, o nei casi di impedimento, dimissioni o revoca, le relative funzioni sono svolte dal Presidente o dal Vicepresidente.

Art. 10 (Probiviri)

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione possono essere devolute, alla competenza di tre Probiviri da designarsi preferibilmente tra i soci e/o a figure professionali con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'Assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualora non vengano designati i Probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D. Lgs n. 28/2010 e ss.mm.ii. nel rispetto del regolamento dell'organismo scelto dalle parti, con sede in Roma.

Art. 11 (Organo di controllo)



L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto conformemente all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art. 12 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio/rendiconto con le modalità e le formalità previste dall'art. 13 del CTS e l'eventuale bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, con le modalità e le formalità previste all'art. 14 del medesimo codice.

pm

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I rendiconti e i bilanci di cui agli artt. 13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 13 (Scioglimento)

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, con le modalità di cui all'art. 9 del CTS.

Art. 14 (Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge n. 106/2016 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il rinvio a disposizioni normative contenuto nel presente Statuto si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

